

A TUTTE LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE

Oggetto: Campagna Assicurativa 2019

Facciamo seguito agli accordi raggiunti con la Vostra Direzione per comunicare le principali informazioni relative alla Campagna Assicurativa 2019.

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2019

A partire dal 2018, la soglia di danno è stata abbassata dal 30% al 20% e la contribuzione elevata dal 65% al 70%; questo ha portato un sensibile incremento della parte a contributo in rapporto alla spesa totale.

Dal 2019 anche per l'uva da vino verrà applicata soglia 20% anziché 30%. Per l'uva, infatti, non è più possibile richiedere il contributo tramite l'OCM vino per cui (tramite l'Ente Pagatore Regionale- AGREA), a partire dalla corrente campagna la contribuzione seguirà lo stesso canale degli altri prodotti utilizzando le risorse del PSRN (i contributi alle aziende, anche per l'uva da vino, verranno erogati dall'Ente Pagatore Nazionale – AGEA).

Prima di procedere alla messa in copertura dei certificati occorre accettarsi che il Socio sia in possesso del PAI o della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MANINT).

I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO NON POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO A CHE NON AVRANNO REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE. Effettueremo verifiche puntuali su tutti gli A500 che ci invierete per le coperture 2019.

▪ COPERTURE SULLE RESE

Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali.

▪ CALCOLO DELLA RESA AMMESSA A CONTRIBUTO - QUANTITATIVI ASSICURABILI

L'azienda deve assicurare la propria resa media degli ultimi tre anni oppure degli ultimi cinque anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con produzione minore.

La resa massima sulla quale viene calcolato il contributo è determinata dal PAI. L'eventuale quantitativo assicurato in eccedenza, qualora presente in campo, verrà riconosciuto ai fini della quantificazione del danno ma non riceverà contributo.

Per il prodotto uva da vino vanno rispettati, inoltre, i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti risultano iscritti.

In assenza di PAI la resa massima ammessa a contributo può essere comunque simulata partendo dal PAI 2018 (l'ultima versione rilasciata dal CAA) che riporta le produzioni dal 2014 al 2017. Per l'anno 2018 deve essere inserita la resa effettivamente realizzata dall'azienda, attestata con appositi documenti quali bolle, fatture, conferimenti, ecc..

A questo punto si sceglie la migliore resa fra quella calcolata sugli ultimi 3 anni o sugli ultimi 5 escludendo il migliore ed il peggiore.

▪ **TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI**

Colture permanenti, a ciclo autunno/primaverile: 31 maggio 2019;

Colture permanenti a ciclo primaverile: 30 giugno 2019;

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio 2019;

Colture a ciclo autunno/invernale e vivaistiche: 31 ottobre 2019.

▪ **TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO**

Le avversità sono divise in tre categorie:

AVVERSITA' CATASTROFALI: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione;

AVVERSITA' DI FREQUENZA: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve.

AVVERSITA' ACCESSORIE: Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo

▪ **COMBINAZIONI AMMESSE**

Tipologia A): Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie;

Tipologia B): Polizze che contengono le avversità catastrofali e una o più avversità di frequenza;

Tipologia C): Polizze che contengono almeno tre fra avversità di frequenza e/o accessorie;

Tipologia F): Polizze che contengono due avversità di frequenza.

▪ **METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI**

Il parametro è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/combinazione di eventi.

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/combinazione di eventi con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Nel caso questo requisito non sia soddisfatto si applica il parametro della Provincia.

Per non avere differenze sulle tariffe medie abbiamo cercato di ridurre le tipologie di polizza in merito alle combinazioni degli eventi e alle franchigie.

Sono stati comunque stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione

COMBINAZIONE A) e B) Parametro massimo 25% per tutti i prodotti;

COMBINAZIONE C) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% per le orticole e vivai, 8% per i cereali, 10% per gli altri prodotti.

▪ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per garantire una adeguata contribuzione nelle varie tipologie di polizza è stata inserita una clausola di salvaguardia nel caso il parametro risultasse molto più basso della tariffa.

Per le combinazioni **A) e B)** esiste clausola di salvaguardia al 90%, ovvero il parametro su cui si calcola il contributo non può essere inferiore al 90% della tariffa agevolata.

Per la combinazione **C)** esiste clausola di salvaguardia al 85%.

Per la combinazione **F)** esiste clausola di salvaguardia al 75%.

▪ ENTITA' DEL CONTRIBUTO - POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO

La percentuale *massima* di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le combinazioni sopra elencate è **pari al 70% della spesa ammessa a contributo**, ad eccezione della F) dove il contributo è pari al 65% della spesa ammessa.

L'entità esatta del contributo pubblico si saprà solo in fase di presentazione della domanda di pagamento e sarà condizionata dalla eventuale presenza di anomalie legate al PAI. Quindi al momento della sottoscrizione non sarà possibile sapere con esattezza quanto il Socio spenderà.

▪ NUOVI ASSICURATI

Al fine di incentivare l'ingresso di nuove aziende nel sistema dell'assicurazione agricola agevolata, il parametro per quelle aziende che non risultano presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 5 anni è pari alla tariffa applicata nel certificato dell'anno in corso; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale.

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva sulla percentuale di contributo e clausola di salvaguardia per tipologia di polizza

TIPOLOGIA DI COPERTURA	SOGLIA	CONTRIBUTO	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
TUTTI I PRODOTTI COMPRESA L'UVA DA VINO			
A) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità);	20%	70%	90%
B) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità)	20%	70%	90%
C) polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie	20%	70%	85%
D) Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (3 avversità)	20%	70%	90%
E) polizze sperimentali (polizza ricavo solo per frumenti)	20%	65%	90%
F) polizze sperimentali (polizza index based solo per cereali, foraggere e oleaginose)	30%	65%	90%
G) polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza	20%	65%	75%
H) mancato reddito e abbattimento forzoso, mancata produzione latte zootecnica e produzione di miele	20%	70%	90%

I) strutture aziendali (reti, impianti, serre, ecc ecc) e smaltimento carcasse zootecnia	0	50%	90%
--	---	-----	-----

La convenienza della tipologia F (polizza che copre due avversità) deve essere valutata in base a Prodotto/comune in quanto la contribuzione è più bassa (65%).

▪ **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Rimane l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto, cioè tutte le varietà coltivate, sia precoci che tardive, in un dato comune. Il Piano Assicurativo prevede che per ogni specie debba essere stipulato un solo certificato ovvero una sola combinazione di garanzie. Le colture protette da reti antigrandine sono considerate prodotto a sé stante nel calcolo della soglia di danno. Esse possono essere comunque assicurate, con un certificato ad hoc, a tariffe scontate.

▪ **COASSICURAZIONE INDIRETTA**

E' possibile assicurare un prodotto con diverse compagnie. E' obbligatorio inserire la dichiarazione di coassicurazione in ogni certificato indicando il nome delle altre compagnie che assicurano e la relativa percentuale di valore assicurato rispetto all'intera produzione. Dovrà essere emesso un PAI per ogni certificato/Compagnia, che dovrà riportare esattamente i dati catastali assicurati. E' fatto obbligatorio rispettare questa procedura, al fine di un corretto calcolo della soglia e dell'attribuzione del danno alla Compagnia di competenza.

In caso di coassicurazione i certificati sottoscritti con le diverse compagnie devono mettere in copertura con la stessa combinazione di avversità.

CONSEGNA DEI CERTIFICATI AL CONSORZIO

Anche quest'anno raccomandiamo la massima puntualità nella consegna dei Certificati al Consorzio. Questo ci permetterà di inserirli e trasmetterli in tempo al SIAN consentendoci, eventualmente, di apportare le dovute modifiche ai certificati che non dovessero risultare in regola.

La raccomandazione vale per tutti i certificati.

Ricordiamo che i certificati vanno consegnati al Consorzio entro 10 giorni dalla data di notifica dell'A500.

PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE CAMPAGNA 2019

Abbiamo sopra illustrato le combinazioni di assicurazione possibili.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni di assicurazione applicate dalla Compagnia Vi invitiamo a rapportarvi direttamente con la Direzione.

Al Socio che si assicura bisogna fare sottoscrivere un modello – da allegare ai certificati – contenente tutte le dichiarazioni previste dalla normativa. Tale modello è scaricabile dal nostro sito internet nella sezione Moduli e Dichiarazioni.

A tutti i Soci nuovi va fatta sottoscrivere, inoltre, l'apposita modulistica scaricabile dal nostro sito internet.

La quota associativa (adesione nuovo socio), approvata dall'Assemblea, è di Euro 50,00 e verrà versata contestualmente quando chiederemo il pagamento della polizza (Novembre/dicembre).

Le Compagnie applicano condizioni che possono variare anche in maniera significativa da una all'altra soprattutto in riferimento alla decorrenza e cessazione della garanzia, franchigia (sia per singola avversità che in combinazione), limite di risarcimento (sia per singola avversità che in combinazione), copertura integrativa e limitazioni specifiche delle garanzie.

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA:

Grandine e vento forte ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica;

Gelo/Brina: ore 12 del 12° giorno;

Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico: ore 12 del 6° giorno (non tutte le Compagnie).

Siccità, Colpo di Sole/Vento Caldo, ore 12 del 30 giorno.

Il termine della garanzia varia, a seconda della Compagnia, dal 10 al 30 novembre.

La garanzia normalmente arriva alla maturazione del prodotto; per alcune garanzie e per determinati prodotti la cessazione può essere anticipata rispetto alla raccolta.

COPERTURA INTEGRATIVA:

Tutte le coperture agevolate prevedono soglia di danno del 20% per prodotto/comune in base a quanto previsto dal Piano di Gestioni dei Rischi Annuale.

Per poter assicurare i danni sulle partite che superano la franchigia contrattuale ma che non superano la soglia di danno può essere sottoscritto dal Socio un certificato non agevolato integrativo.

La polizza integrativa copre, generalmente, le sole avversità di frequenza; grandine, vento forte ed eccesso di pioggia (alcune compagnie prevedono l'integrativa solo per Grandine e Vento Forte).

FRANCHIGIE MINIME:

Attenzione: le Compagnie possono applicare franchigie differenti sulle diverse garanzie e produzioni.

Verificare presso Condifesa o Agenzia. In linea generale:

GRANDINE E VENTO FORTE:

- Frutta: 15% - Pomodoro 10% - Orticole e colture da seme: 10%, 15%, 20%.

ALTRE AVVERSITA': franchigia 30%.

In molti casi le Compagnie per le colture da seme adottano franchigie superiori (anche 30%) anche per le avversità grandine e vento; prestare attenzione alla franchigia applicata dalla Compagnia e alle condizioni di assicurazione soprattutto in merito al termine della garanzia di questi prodotti prima di far sottoscrivere il certificato.

APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA:

- **10%** - se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 10% per queste garanzie;
- **15%** - se il prodotto è colpito dalla grandine e/o dal vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 15% per queste garanzie;
- **30%** se il prodotto è colpito solo dalle avversità diverse da grandine e vento forte in forma singola o combinata;

• **Danno Combinato:** a scalare **dal 30% al 20%** con riduzione di un punto di franchigia per ogni punto di danno da grandine e/o vento forte in aumento al danno provocato dalle avversità a Franchigia 30%.

Alcune Compagnie applicano la scalarità della franchigia solo quando la componente grandine e/o vento forte è superiore a 5 punti, o 10 punti.

Alcune compagnie in caso di danno combinato applica direttamente franchigia 20% quando grandine e vento sono prevalenti – ovvero maggiori del 50% del danno complessivo; in caso contrario la franchigia applicata è 30%.

• **Attenzione: In caso di danno combinato fra grandine e/o vento con altre avversità le Compagnie non applicano tutte le stesse condizioni per i diversi pacchetti disponibili.**

LIMITE DI INDENNIZZO:

E' la percentuale sulla somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

Attenzione: le Compagnie possono applicare limiti differenti sulle diverse garanzie e produzioni.

I limiti di indennizzo variano da Compagnia a Compagnia. La **grandine** normalmente non ha limite indennizzo. Esistono specifici limiti del 75% o 80% per determinati prodotti e Compagnie.

Vento forte: il limite, generalmente, varia dal 70% all'80%.

Per le **avversità diverse da grandine e vento** le Compagnie si comportano in maniera differente (60% o 50% di limite di indennizzo a seconda dell'avversità e della Compagnia).

SCOPERTO:

E' la percentuale del danno liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Gli scoperti sono stati completamente eliminati tranne che per alcune compagnie:

- **scoperto del 20% sui prodotti biologici e sulle colture da seme per Vento Forte, Eccesso Pioggia e Sbalzo Termico.**

GARANZIA ECCESSO PIOGGIA IN FIORITURA PER PRODOTTO FRUTTA:

Anche in questo caso il comportamento delle Compagnie è differente.

Alcune compagnie concedono la decorrenza per eccesso pioggia da inizio fioritura.

Tutte le altre Compagnie fanno decorrere la garanzia eccesso pioggia dall'allegazione per cui l'eventuale danno in fioritura non è riconosciuto.

PRODUZIONI SOTTO RETE:

Le produzioni sotto rete antigrandine possono essere assicurate applicando una tariffa ridotta per l'avversità grandine.

Più precisamente il tasso grandine dei prodotti sotto rete corrisponde generalmente a:

- 35% del tasso complessivo grandine per il prodotto actinidia. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12 del 31 maggio;
- 20% del tasso complessivo grandine per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine. La

garanzia grandine cessa comunque alle ore 12 del 15 maggio;

- 25% del tasso complessivo grandine per mele e pere. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12 del 25 maggio.

Queste condizioni non vengono applicate da tutte le Compagnie e per tutte le tipologie di copertura.

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO (minimo 20%)

La possibilità di ridurre i quantitativi assicurati deve essere attuata solo nei casi in cui la produzione ottenibile sia effettivamente inferiore rispetto alla resa assicurata.

Le date delle riduzioni **con abbattimento del premio dall'origine** per tutte le avversità sono le seguenti (alcune compagnie hanno date diverse – verificare):

- **07 giugno per le albicocche tardive, pesche tardive, nettarine tardive e susine tardive.**

- **14 giugno per le pere tardive, mele, actinidia, cachi e uva da vino.**

La frutta precoce e quella tardiva (oltre i termini previsti) possono comunque essere ridotti con abbattimento proporzionale del premio fino a 15/30 giorni prima della raccolta.

N.B. Le domande di riduzione dall'origine o proporzionali, possono essere presentate anche se il prodotto è stato denunciato purché non sia stata ancora effettuata la perizia.

Questa possibilità viene concessa normalmente solamente per le polizze contenenti le avversità di frequenza (Tipo C). Per le altre tipologie viene concessa solo da alcune Compagnie escludendo dalla riduzione l'avversità gelo/brina.

▪ DENUNCIA DI DANNO

Per quanto concerne i danni da grandine e vento forte, l'assicurato dovrà presentare denuncia entro 3 giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento. Per la garanzia gelo/brina entro le 36 ore successive al verificarsi dell'evento, esclusi sabato e domenica. Per i danni da altri eventi assicurati, salvo diversi termini riportati nelle condizioni speciali, l'assicurato dovrà darne comunicazione entro 3 giorni lavorativi.

L'assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico. L'assicurato non potrà raccogliere il prodotto prima che abbia luogo la rilevazione definitiva del danno. Potrà procedere alla raccolta dandone notizia alla Compagnia e lasciando regolari campioni.

Verificare le caratteristiche ed ubicazioni dei campioni da lasciare per la perizia.

RIVOLGERSI COMUNQUE ALLA DIREZIONE PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO TUTTE LE CONDIZIONI IN QUANTO LE TIPOLOGIE ASSICURATIVE POSSONO ESSERE MOLTO DIFFERENTI UNA DALL'ALTRA.

TARIFFE COMPLESSIVE E PREZZI DI ASSICURAZIONE

Le tariffe complessive, agevolate e non agevolate, per tutte le tipologie di assicurazione, sono disponibili sul nostro sito internet

www.condifesa-emilia.it

PREZZI

Siamo in attesa dell'emissione dei decreti prezzi massimi ministeriali per tutti i prodotti, contiamo entro breve di poter completare i dati per i prodotti mancanti. Per ogni prodotto e varietà verranno determinate tre fasce di prezzo; fascia 1, fascia 2 e massimo ministeriale. Il Socio può così scegliere la fascia di prezzo più adeguata alle proprie esigenze per determinare il valore assicurato e di conseguenza anche il premio. Per le produzioni biologiche (certificate da apposita documentazione) il prezzo può essere aumentato fino al 50%.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Non sarà possibile conoscere al momento della stipula dei contratti la spesa reale che il Socio andrà ad affrontare in quanto i parametri ministeriali saranno noti solo al termine della Campagna.

Il Condifesa pagherà il premio per intero alle Compagnie ed andrà ad incassarlo dai propri Associati probabilmente in due rate; la prima nel periodo novembre/dicembre; il saldo dopo l'erogazione del contributo comunitario all'azienda agricola.

In caso di mancato pagamento da parte dell'Assicurato il Consorzio segnalerà all'ente pagatore lo stato di morosità con conseguente sospensione dell'aiuto oppure la restituzione del contributo indebitamente incassato maggiorato degli oneri di legge nonché l'attivazione delle procedure di recupero delle quote da parte del Condifesa.

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento all'assicurato di eventuali danni causati da avversità atmosferiche avverrà in genere a partire dal 13 dicembre.

COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE NECESSITA DEL NUMERO P.A.I. CHE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SCELTE ASSICURATIVE DEL SOCIO.

Per le polizze con soglia di danno che prevedono anche la copertura non agevolata devono essere compilati due certificati. Uno agevolato con la relativa tariffa agevolata con soglia di danno ed uno non agevolato con la relativa tariffa non agevolata. Dovranno, inoltre, essere indicate le franchigie ed i premi divisi per avversità.

Oltre a queste informazioni da riportare sul certificato, al Socio che si assicura, bisogna fare sottoscrivere la dichiarazione, che deve sottoscrivere anche l'Agente.

Vi ricordiamo, infine, di porre la massima attenzione alle superfici e ai riferimenti catastali (Comune, fogli e particelle) che devono corrispondere a quanto indicato dal piano colturale del fascicolo aziendale.

La firma dell'Agente o di persona delegata deve essere convalidata con specifico timbro.

DANNI ANTERISCHIO

Nel caso in cui le produzioni siano state colpite da uno o più eventi atmosferici posti in copertura antecedenti la sottoscrizione del certificato è necessario riportare la seguente dicitura:

“L’Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del e che ha provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante”.

La mancata dichiarazione dell'anterischio può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

OBBLIGO DI INFORMATIVA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

In base al Reg. IVASS che disciplina gli obblighi di informazione dei prodotti assicurativi, al Socio che si appresta a sottoscrivere un certificato deve essere consegnato, prima della sottoscrizione dello stesso, il set informativo contenente anche tutte le condizioni di assicurazione.

Vi consigliamo di coordinarvi al meglio con la vostra Direzione in quanto potrebbero adottare condizioni leggermente diverse da quelle indicate in questa circolare che, per motivi di spazio, non può entrare nel dettaglio di tutte le condizioni concordate con le diverse Compagnie.

I prezzi, le tariffe, tutta la modulistica e altre utili informazioni sono disponibili sul sito:

www.condifesa-emilia.it

Sul sito è disponibile inoltre un preventivatore online (leggere attentamente tutte le note).

Vi invitiamo, infine, ad iscriverVi numerosi alla Newsletter per restare sempre aggiornati sulle novità riguardante la Campagna Assicurativa.

A disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali saluti.

Il Presidente
Guido Leoni